



SETTORE 7 Tutela e valorizzazione ambientale e delle acque - Tutela della fauna

DETERMINAZIONE N. DT - 1039 del 16/12/2014

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013 - IMPRESA G. ECOL. CABLES S.R.L. - STABILIMENTO DI GISSI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 7

In riferimento all'Impresa sotto riportata:

Impresa	G. Ecol. Cables S.r.l.
Codice fiscale	01219170394
Partita Iva	01219170394
Sede legale	Via Risorgimento, 32 – Lugo (RA)
Stabilimento	C.da Terzi – Gissi (CH)
Dati Catastali	Fg. 4, Particella 24, 27, 32, 37
Gestore	Salvatore Zangrillo
Attività	Produzione di conduttori e cavi elettrici – telefonici in rame

Premesso che:

- l'Impresa G. Ecol. Cables S.r.l. (di seguito Impresa), con domanda datata 01/04/2014, ha presentato istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.), per lo stabilimento sito in C.da Terzi – Gissi (CH), al SUAP Trigno - Sinello che ha provveduto a trasmetterla in data 12/05/2014; l'istanza è stata acquisita al ns. prot. n. 17027 e n. 17048 del 14/05/2014, successivamente integrata con documentazione acquisita al ns. prot. n. 25007 del 14/07/2014, in atti;
- il Gestore ha dichiarato che lo stabilimento di che trattasi non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 152/2006, né alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- i titoli abilitativi pertinenti allo stabilimento in oggetto, sostituiti nell'AUA sono i seguenti:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D. Lgs. n. 152/2006;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6, della L. 447/1995;
- con nota prot. 2096/Int. del 28/07/2014 è stata indetta la Conferenza di Servizi per il rilascio di AUA ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 59/2013;
- che in data 03/09/2014 si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi, nel corso della quale l'Impresa ha chiesto di aggiornare il progetto con riferimento alle emissioni in atmosfera

- nella fase di sbazzatura, come mera misura precauzionale a salvaguardia della salute dei lavoratori;
- che conseguentemente l'Impresa ha fornito integrazioni e chiarimenti richiesti nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi, con nota del 22/09/2014 e relativa documentazione, trasmessa tramite SUAP e acquisita al ns. prot. n. 34149 del 01/10/2014, agli atti;
 - che in data 19/11/2014 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi;

Richiamata la determinazione conclusiva favorevole adottata nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi del 19/11/2014 all'esito dei lavori della stessa, nell'ambito dei quali sono stati acquisiti:

▪ **per la matrice aria:**

- il parere favorevole con prescrizioni dell'ARTA espresso con nota prot. 1305 del 29/08/2014 ed integrato con nota prot. 1822 del 17/11/2014;
- il parere definitivo favorevole del Comune di Gissi, ai sensi del DPR n. 380/2001 (testo unico sull'edilizia, nonché ai sensi della L.R. n.46/2012 (in materia di V.in.Ca) ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (testo unico delle leggi sanitarie), espresso dal proprio rappresentante nel corso della Conferenza di Servizi del 19/11/2014;
- il parere favorevole del Servizio IESP della ASL 02, per gli aspetti di competenza, espresso con nota prot. 25/AMB. del 18/11/2014, consegnata agli atti della Conferenza di Servizi del 19/11/2014;

▪ **per l'impatto acustico:** il nulla-osta del Comune di Gissi, espresso nella seduta della Conferenza di Servizi del 19/11/2014;

▪ **per la matrice acqua:**

- la Convenzione per l'immissione delle acque reflue urbane, acque reflue domestiche e acque reflue industriali nella rete fognaria e negli impianti consortili e relativo trattamento di depurazione finale sottoscritta dal CON.I.V. Servizi ed Ecologia SpA, quale gestore della rete fognaria, con l'Impresa, in data 5 novembre 2014, trasmessa dal Gestore a mezzo PEC 27/11/2014, acquisita al ns. prot. n. 42377 del 27/11/2014;

Rilevato che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura, sia di diritto che di fatto;

Visti:

- la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. n. 152/2006, recante Norme in materia ambientale;
- il D. Lgs. 112/1998, concernente il conferimento di compiti e funzioni amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali;
- la L.R. n. 72/1998 art. 33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;
- la D.G.R. n. 517/2007, inerente al riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2";
- il Regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del D.Lgs. n. 152/06 (testo vigente), approvato con D.G.P. n. 209/2008;
- il D.P.R. n. 160/2010, recante Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008;

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale, gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
- le linee guida ed indirizzi operativi in materia di AUA di cui al D.P.R. 59/2013, approvati con D.G.P. n. 56/2014;
- la L. n. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico);

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto riportato in narrativa, di dover adottare il provvedimento autorizzatorio richiesto dall'Impresa;

Ai sensi dell'art. 107, c. 3 del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore dell'impresa G. Ecol. Cables S.r.l., Cod. Fisc./P. Iva 01219170394, per lo stabilimento sito in Gissi (CH), C.da Terzi, per la durata di anni 15 (quindici), con decorrenza dalla data di rilascio del provvedimento dell'Impresa da parte del SUAP;
2. **di dare atto** che il presente provvedimento, ai sensi del DPR n. 59/2013, sostituisce i titoli abilitativi di cui all'art. 2 c. 1:
 - **lettera a)** autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, in virtù della Convenzione per l'immissione delle acque reflue urbane, acque reflue domestiche e acque reflue industriali nella rete fognaria e negli impianti consortili e relativo trattamento di depurazione finale sottoscritta dal CON.I.V. Servizi ed Ecologia SpA, gestore della rete fognaria (**Allegato 1**), con l'Impresa;
 - **lettera c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
 - **lettera e)** comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6, della l. 447/1995;
3. **di subordinare** la presente autorizzazione:
 - o **per quanto concerne gli scarichi** di cui alla lett. a) dell'art. 2 c. 1 del DPR n. 59/2013, alle specifiche condizioni e prescrizioni riportate nell'**Allegato 1**, precisando che le acque reflue domestiche e le acque meteoriche di dilavamento prodotte dall'Impresa sono immesse nella rete fognaria consortile collettata all'impianto di depurazione dell'area industriale di Val Sinello Trav. "C" Monteodorisio, autorizzata dalla Provincia di Chieti, Settore 7 (giusta autorizzazione n. 1159 del 02/10/2012) a recapitare nel corpo idrico ricettore Fiume Sinello;
 - o **per quanto concerne le emissioni in atmosfera**, di cui alla di cui alla lett. c) dell'art. 2 c. 1 del DPR n. 59/2013, al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e di quelle riportate nell'**Allegato 2**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **di stabilire** che le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a carico dell'impresa e la periodicità delle stesse, sono specificate, per ciascuna matrice ambientale, nel rispettivo allegato;
5. **di fare salvi** specifici e motivati interventi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 217 del TULS, approvato con R.D. 1265/1934;
1. **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - non comporta per l'Ente assunzione di spesa o diminuzione d'entrata;
 - è composto da complessive 16 (sedici) pagine.

AVVERTE CHE:

- la presente autorizzazione:
 - o non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, nulla osta e/o altri provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività dell'impresa e non sostituiti dal presente atto;

- o deve essere sempre conservata presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione presentata a corredo dell'istanza e delle relative integrazioni, a disposizione degli Enti preposti ai controlli;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza al SUAP competente per territorio;
- il Gestore che intende effettuare una *modifica sostanziale* dell'attività o dell'impianto presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del DPR 59/2013;
- il Gestore che intende effettuare una *modifica non sostanziale* dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione preventiva alla Provincia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013;

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso al SUAP Trigno - Sinello che provvederà a rilasciare il titolo all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) del D.P.R. 59/2013, coinvolti nel procedimento (CON.I.V. Servizi ed Ecologia SpA, ARTA, ASL 02 e Comune di Gissi), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, dando riscontro alla Provincia di Chieti dell'avvenuto rilascio;

INFORMA CHE

Il rispetto di quanto prescritto nella presente A.U.A. costituirà condizione necessaria per il successivo rinnovo della stessa.

Eventuali autorizzazioni inerenti ai medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto cessano di essere validi al momento in cui la presente autorizzazione diventa vigente.

Coloro che abbiano interesse al procedimento, ai sensi dell'art. 9 della L. 241/1990 possono, presentare, al Dirigente che l'ha adottata, motivata richiesta di riesame, per motivi di legittimità, della presente determinazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato, nei termini di legge, ricorso al T.A.R. o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente
(Ing. Giancarlo MOCA)



- Che ai sensi dell'Art. 14 della Legge 5/1/94 n° 36 il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.
- Che la G.ECOL.CABLES SRL ha comunicato al Consorzio Industriale di Vasto, in data 20 gennaio 2010, di subentrare nei rapporti obbligatori preesistenti e segnatamente nel contratto in essere tra lo stesso Consorzio Industriale e la Società UNICAVI S.p.A., per la depurazione dei reflui domestici, a seguito della fusione per incorporazione della UNICAVI SPA nella G.ECOL.CABLES SRL (Atto di fusione del 11 Dicembre 2009 - Dott. Giganti di Lugo, RA-Repertorio n. 50885, raccolta 18736)
- Che a norma dell'articolo 3 dell'atto di fusione di cui sopra, "la fusione produce effetto dal 31 dicembre 2009... e che a decorrere da tale data la società incorporante subentra in pieno diritto... in tutte le ragioni, azioni e diritti così come in tutti gli obblighi, passività di qualsiasi natura della società incorporata... proseguendo in tutti i suoi rapporti anche processuali anteriori alla fusione... restando pertanto autorizzato ogni Ente od ufficio sia pubblico che privato, senza necessità di ulteriori atti, a trasferire ed intestare alla società incorporate, tutti i documenti, ... contrattuali... atti e negozi in genere e comunque tutto quanto risulta intestato o intitolato alla società incorporata".
- Che, con riguardo all'articolo 3 dell'atto di fusione tra UNICAVI SPA e G.ECOL.CABLES SRL, il Consorzio Industriale e la G.ECOL.CABLES SRL hanno dato esecuzione e continuità alla convenzione preesistente tra UNICAVI S.p.A. ed il Consorzio Industriale vigente e le delibere degli enti competenti in materia;
- Che G.ECOL.CABLES SRL ha sempre onorato, nel contempo, tutti i pagamenti delle fatture ad essa intestate nei termini stabiliti dal Consorzio Industriale;

TUTTO CIO' PREMESSO,

previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La società CON.I.V. Servizi ed Ecologia S.p.A. (in seguito chiamata semplicemente concedente), affidataria della gestione tecnico - amministrativa dei servizi di fornitura e distribuzione acqua potabile ed industriale, nonché del servizio fognatura e depurazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Vasto, giusta deliberazione del Commissario Regionale n°52 del 24/02/96, successiva delibera n° 295 del 7/10/98 e successiva delibera n° 128 del 29/04/03

CONCEDE

all'Utente, rappresentata dal sig. FAZIO GAETANO, in qualità di proprietaria dell'opificio sede dell'utenza, ubicato nell'agglomerato ind.le di GISSI (CH) , identificato dai seguenti dati catastali : comune amministr./catast. GISSI (CH) - cod. com. catast. E052 - foglio 4 particelle 24 e 27 , foglio 9 particella 37 - nel rispetto delle norme riportate nel "Regolamento Consortile", nonché di quelle fissate nella presente convenzione, di immettere le acque reflue **DOMESTICHE** e **ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO** del suddetto stabilimento nella rete fognante consortile collettata all'impianto di depurazione dell'area industriale di Val Sinello trav. "C" Montedodorisio, autorizzata con determinazione Dirigenziale n.1159 del 02/10/2012 della Provincia di Chieti, settore nr.7 - Tutela e valorizzazione ambientale e delle acque - Tutela della fauna, che recapita nel corpo riceettore Fiume Sinello (Coordinate geografiche N 42°07' 77' 78 E 14° 60' 06' 48) - entro i limiti quantitativi dal concedente riconosciuti possibili e sempreché condizioni e operative non vi si oppongano.

ART. 2

Le acque reflue dovranno essere immesse nella rete fognante consortile e convogliate nell'impianto di depurazione, di norma, in un solo punto (art. 4 e 5 del "Regolamento") che sarà concordato con il competente ufficio del concedente previa costruzione del pozzetto di ispezione ed eventuale collocamento degli strumenti di misura e controllo, attenendosi altresì al rispetto di quanto previsto dagli art.6-7-8-9-10-11 del "Regolamento" consortile. I valori limiti di emissione dei reflui nella rete fognante consortile devono essere tali da non superare i limiti prefissati dalla presente Convenzione, e non devono causare ostruzione o danno alla rete fognante. I valori limiti di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizioni con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

CON.I.V. S.p.A.
 Il Direttore Tecnico
 Dott. P.L. Scantellano

almeno tre mesi prima di ogni scadenza da una delle due parti (entro il 30 settembre dell'anno di scadenza).

ART. 4

Il servizio di fognatura delle acque reflue e relativa depurazione, fornito dal concedente, viene pagato dagli utenti con le tariffe in vigore, fissate dal concedente in proporzione alle quantità ed alla qualità delle acque scaricate, sulla scorta delle indicazioni recepite dalla Normativa Nazionale e Regionale, e nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento consortile", e precisamente:

- per le acque reflue urbane e domestiche - Euro **0.3096** al mc. più IVA - salvo adeguamenti I.S.T.A.T.
- per le acque reflue industriali la tariffa viene stabilita sulla base della formula riportata nell'art. 50 del regolamento consortile che è comprensiva del costo di servizio fognatura e per l'utente in questione è pari a - Euro ---/--- al mc. più IVA - salvo adeguamenti I.S.T.A.T.
- per le acque meteoriche di dilavamento - Euro **0,0601** al mc. più IVA - salvo adeguamenti I.S.T.A.T.
- per il costo di fognatura (acque meteoriche di dilavamento + acque reflue urbane e domestiche) - Euro **0,1056** al mc. più IVA - salvo adeguamenti I.S.T.A.T.
- per il termine fisso di utenza, dato dalla superficie totale dell'azienda per il coefficiente di concessione, Euro **497,00** /anno - salvo adeguamenti ISTAT.

La tariffa per la prestazione del servizio di pubblica fognatura e depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui l'impianto di depurazione è temporaneamente inattivo.

ART. 5

L'utente si impegna a scaricare i propri reflui nella fogna consortile, attenendosi ai limiti di accettabilità indicati nella tabella nr. 3 dell'allegato nr. 5 alla parte 3° del D. Lgs. 152/06, Testo Unico in materia di tutela dell'ambiente.

In particolare:

- a) il valore MASSIMO del COD del refluo scaricato è di 500 mg./l. ;
- b) la concentrazione MASSIMA dei solidi sospesi totali è di 200 mg/l ;
- c) il tipo di campionamento (viene fatto ai sensi della vigente normativa): Istantaneo- Medio (3 ORE)
Modalità di campionamento: MANUALE - AUTOMATICO ;
- d) per le acque meteoriche, l'area della superficie scolante è di mq. **31.150**.
- e) per il calcolo del termine fisso di utenza la superficie totale aziendale è di mq. **49.700**

ART. 6

L'utente si impegna a scaricare con portata costante nei periodi di attività dell'azienda e/o dello stabilimento gli effluenti programmati indicati dall'azienda, come stabilito dall'art.30 del "Regolamento".

Il Volume dell'effluente che viene preso a riferimento per il calcolo è:

1. Per le acque meteoriche di dilavamento, pari alla superficie scolante per la piovosità media annua assunta attualmente a 733 mm, di **22.832,95** mc/anno.
2. Per reflui urbani e domestici il volume programmato di scarico su indicazione dell'azienda risulta di **1500** mc/annui; (tale volume programmato deve essere pagato in ogni caso).
3. Per reflui di origine industriale il volume programmato di scarico su indicazione dell'azienda risulta di ---/--- mc/annui; (tale volume programmato deve essere pagato in ogni caso).

Sugli scarichi eccedenti i volumi di scarico programmati sarà applicata la tariffa base maggiorata del 25%.

Qualora, per motivi tecnici, non fosse possibile concedere l'aumento dell'impegno massimo contrattuale, la Ditta si impegna a inserire apposito limitatore, atto ad impedire il superamento di detto valore.

ART. 7

Qualora dovesse verificarsi, in base a determinazioni analitiche e rilevazioni effettuate dal Concedente, il superamento dei limiti di accettabilità dei reflui per uno o più parametri, nel campione medio composito od in uno solo dei campioni istantanei, oltre alla diffida formale all'utente a rientrare nei limiti ammessi entro un termine perentorio, verrà applicata una sanzione amministrativa da tremila a trentamila euro.

Nei casi in cui il fatto possa costituire conseguenze sui rendimenti di depurazione, oltre alla prevista sanzione amministrativa, verrà denunciato alle Autorità competenti.

Tutte le determinazioni analitiche sui campioni raccolti, verranno effettuate nei laboratori interni del Consorzio o presso altri di sua fiducia. L'utente potrà nominare un suo rappresentante che potrà assistere all'analisi e proporre sue osservazioni in merito, che saranno riportate su apposito verbale.

E' facoltà del Consorzio, a suo insindacabile giudizio, revocare la concessione in essere o rifiutare ogni nuova concessione all'utente.

Viene fatta salva la facoltà del Concedente di richiedere il risarcimento dei danni.

ART.8

L'utente può nel corso della concessione chiedere l'aumento dell'impegno contrattuale, che il Consorzio si riserva di concedere previa verifica e salvo le limitazioni di cui all'Art. 35 del "Regolamento".

ART.9

L'allaccio alla rete fognante consortile e tutto quanto ad esso connesso, è a totale carico dell'utente e dev'essere fatto secondo le modalità previste dall'Art. 5 del "Regolamento". Le acque reflue nere e tecnologiche possono, prima dell'immissione nella rete di fognatura consortile, essere soggette a misura dei volumi ed eventualmente anche della portata istantanea.

Il concedente potrà richiedere, a spese dell'utente, l'installazione di strumenti per il controllo dei parametri più significativi, o l'installazione di campionatori automatici nel caso di possibilità di scarichi potenzialmente pericolosi per la salute umana, o nocivi per il buon funzionamento dell'impianto di depurazione secondo le disposizioni dell'Art. 39 del "Regolamento".

L'installazione del campionatore automatico di cui sopra è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

- aziende che vanno a costituire parte rilevante dello scarico globale;
- aziende con parametri potenzialmente dannosi per il funzionamento dell'impianto di depurazione;
- aziende che gestiscono o trasportano rifiuti;
- aziende che ai controlli risultino più volte con parametri eccedenti quelli previsti in convenzione;

L'acquisto, l'installazione e la manutenzione di tali apparecchiature, scelte in accordo con il Consorzio, è a totale carico dell'utente.

Nel caso specifico, l'utente () è tenuto all'installazione del campionatore entro tre mesi dalla stipula della presente convenzione.

(x) non è tenuto all'installazione del campionatore.

ART.10

All'atto della stipula della presente convenzione, l'utente dovrà attestare di aver versato, a garanzia dell'impegno assunto, una somma pari al costo dell'impegno aziendale annuale (comunque mai inferiore ad € 498,30), unitamente ai depositi per la verifica del contatore e per le eventuali infrazioni di mancata osservanza da parte dell'utente di qualsiasi norma del Regolamento Consortile o delle altre condizioni di utenza (€128,72).

La spesa forfettaria per l'istruttoria della pratica della presente concessione è pari a Euro 150,00 oltre l'IVA come per legge una tantum alla stipula del contratto. I costi unitari per la valutazione della spesa relativa all'allacciamento alla rete fognante consortile e le spese generali e amministrative per detto collegamento, saranno valutati di volta in volta in base agli effettivi costi determinati al momento della stipula del contratto.

ART.11

A fronte della prestazione del servizio di cui trattasi, sarà effettuata trimestralmente l'emissione di regolare fattura del canone dovuto; il relativo pagamento dovrà effettuarsi a mezzo bonifico bancario a favore di "CON.I.V. Servizi ed Ecologia S.p.A.", utilizzando l'IBAN IT87 0060 5077 911C C071 0015 051 facente capo alla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Agenzia n.1 di Vasto, entro un termine perentorio ed essenziale di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.

Per i ritardati pagamenti sarà dovuto alla CON.I.V. una penale pari al tasso ufficiale di riferimento vigente dell'importo fatturato incrementato di tre punti percentuali. La messa in mora dell'utente avviene automaticamente allo scadere del 30° giorno dalla data di emissione della fattura e senza necessità di avviso da parte della CON.I.V.. La morosità dà inoltre diritto alla CON.I.V. di intercettare lo scatto del contatore, senza avviso e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Un utente moroso non potrà mai pretendere il risarcimento dei danni derivanti dall'interruzione del servizio per motivo di morosità. Nel caso in cui l'utente moroso pagherà, il servizio sarà immediatamente ripristinato.

ART.12

L'utente risponderà della manomissione, sottrazione, distruzione di materiali , apparecchi , nonché delle canalizzazioni o altri manufatti.

ART.13

Con la presente, sin dalla sottoscrizione, l'utente autorizza il concedente ad ispezionare, a mezzo del suo personale, gli impianti e gli apparecchi destinati allo scarico degli effluenti (reflui) all'interno della proprietà privata.

ART.14

Qualsiasi dispersione che si verificasse prima del punto di allaccio alla rete consortile, o a monte dello strumento di misura (se installato) sarà considerata dal concedente come normale scarico del quale l'utente risponderà e, di conseguenza, sarà regolarmente contabilizzata.

ART.15

Il contratto si risolverà di diritto in tutti i casi previsti dal vigente "Regolamento".

Art.16

Ogni sospensione della concessione dovuta ad inadempienza o richiesta dell'utente, comporterà il pagamento da parte di questi delle spese di sospensione e riattivazione, secondo quanto previsto dall'art.18 del Regolamento che di seguito si riporta:

Articolo 18 - Disdetta della Concessione.

Gli utenti che non intendono rinnovare, la concessione, almeno tre mesi prima della scadenza, e cioè entro il 30 settembre devono inoltrare idonea comunicazione al Consorzio. In mancanza di disdetta la Concessione si intende rinnovata per un periodo uguale a quello fissato nell'atto di concessione preesistente ed alle stesse condizioni, e così successivamente, salvo la facoltà di revoca del Consorzio prevista dal presente Regolamento. (art. 63). Tutte le eventuali spese relative al rinnovo del Contratto sono a carico degli utenti.

ART.17

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente dovrà rivolgersi direttamente al responsabile del servizio competente.

ART.18

Il Foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie inerenti e conseguenti alla applicazione e alla interpretazione della presente Concessione è quello di Vasto.

ART.19

Il sottoscritto utente come sopra specificato, dichiara in ultimo di avere preso esatta conoscenza del vigente "Regolamento per lo scarico ed il trattamento delle acque reflue urbane , acque reflue domestiche ed acque reflue industriali nelle reti fognanti consortili e negli impianti di depurazione consortile", in particolare dell'articolo 66 dello stesso che recita testualmente " I costi di gestione dei servizi di fognatura e depurazione sono soggetti a revisione annuale, sulla base dei costi di gestione desunti dai bilanci e sulla scorta di tutte quelle indicazioni e possibili variazioni nel processo tecnologico di depurazione che emergeranno durante la conduzione dell'impianto di trattamento dei reflui." Dichiara inoltre di essere a conoscenza del vigente tariffario dei servizi forniti dal concedente e della tabella nr. 3 dell'allegato nr. 5 alla parte 3° del D. Lgs. 152/06, Testo Unico in materia di tutela dell'ambiente, che in questo atto si hanno per richiamati e trascritti integralmente.

ART.20

Dichiara inoltre, di accettare senza riserva alcuna e integralmente tutte le norme e le condizioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. L'utente, altresì, accetta tutte le clausole della presente Convenzione, in particolare quelle previste dagli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 .

L'utente dichiara inoltre che le notizie fornite relativamente ai cicli di lavorazione, alle superfici dello stabilimento e ai volumi dei reflui immessi nella rete fognante rispondono a verità e che non da luogo a scarichi indicati nella tabella n°5 dell'allegato n° 5 del D.lgs.152/06 oltre i limiti previsti dalla tabella n° 3 dello stesso decreto.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'UTENTE
Il Legale Rappresentante

L'Amministratore Delegato

PER LA CON.I.V. Servizi ed Ecologia S.p.A
L'Amministratore Delegato
CAV. Dott. Francesco MANCINI

CON.I.V. S.p.A.
Direttore Tecnico Generale
Ing. L. PREZIOSO

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 nr. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) le parti si impegnano reciprocamente a garantire quanto segue:

- il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza dell'interessato;
- il conferimento dei dati, obbligatorio in quanto indispensabile ai fini della stipulazione e del corretto adempimento contrattuale, sarà finalizzato allo svolgimento delle finalità strettamente connesse alla presente convenzione, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essa conseguenti;
- i dati raccolti potranno essere comunicati e diffusi, per le stesse finalità, ad altri soggetti eventualmente coinvolti;
- il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
- per il titolare del trattamento Coniv spa responsabile dello stesso è il sig. Gianmaria Verre, per il titolare Utente responsabile è il sig.
- ciascun interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

PER L'UTENTE

Il Legale Rappresentante


L'Amministratore Delegato

PER CON.I.V. Servizi ed Ecologia SPA

L'Amministratore Delegato

CAV. Dott. Francesco MANCINI

Contestualmente l'Utente riceve, a titolo informativo, copia del più recente documento che illustri l'azione svolta dalla concedente CON.I.V. spa nel campo della protezione dell'ambiente.

PER L'UTENTE

Il Legale Rappresentante


L'Amministratore Delegato

VASTO LI 25 LUGLIO 2014

Allegato 2 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Det. Dir. 1039 del 16/12/2014)

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 517/2007 "Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2";
- Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale N. 79/4 del 25/09/2007;
- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - Disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del D. Lgs. n. 152/06, approvato con delibera di G.P. n. 209/2008.

Aspetti amministrativi e considerazioni tecniche

- L'impresa G.Ecol Cables Srl (di seguito Impresa) ha presentato, in ambito AUA, istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per costruzione di un nuovo stabilimento in Gissi, c.da Terzi;
- le emissioni in atmosfera derivano da attività di "produzione di conduttori e cavi elettrico-telefonici in rame" cui è destinato lo stabilimento da autorizzare;
- l'Impresa ha dichiarato di non essere soggetta alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e che l'attività non è soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006;
- l'Impresa ha proposto, in occasione della Conferenza di servizi del 03/09/2014, alcune modifiche al fine di salvaguardare la salubrità degli ambienti di lavoro e come mera misura precauzionale;
- la documentazione inerente alle citate modifiche, con presentazione di un nuovo Quadro Riassuntivo delle Emissioni (di seguito Q.R.E.) datato 22/09/2014, sostitutivo del precedente, è stata trasmessa, tramite SUAP con Pec del 30/09/2014, acquisita agli atti con prot. 34149 del 01/10/2014;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi attualmente richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006, oggi ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la presente autorizzazione è riferita ai punti di emissione contenuti nel Q.R.E. del 22/09/2014 (**Allegato A**), sottoscritto dal gestore e avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 1 - Autorizzazione

L'impresa è autorizzata alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento ubicato in Gissi, C.Da Terzi, per i punti di emissione di seguito elencati:

- **E1** (Isolamento TR80/1 TR80/2 TR80/3 e Trefolatura)
- **E2** (Messa in guaina linea TR120)
- **E3** (Messa in guaina linea TR160)
- **E4** (Messa in guaina linea TR90)
- **E5** (Messa in guaina linea TR100)
- **E6** (Centrale Termica opificio)
- **E7** (Centrale Termica opificio)
- **E10** (Forno elettrico induzione sbozzatura)

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ex art. 282, c. 1, del D. Lgs. 152/2006

- **E8** (centrale termica opificio)
- **E9** (centrale termica uffici)

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione in quanto privi di sostanze inquinanti

- **E11** (raffreddamento motore sbozzatura)
- **E12** (raffreddamento motore sbozzatura)

Emissioni non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D. lgs. 152/2006

- T1 – T15 (estrattori aria ambiente opificio industriale)
- T16 - T18 (estrattori aria ambiente cabina elettrica)
- T19 – T20 (estrattori aria ambiente sala compressor)

La presente autorizzazione alle emissioni è adottata secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, ai parametri e relativi limiti emissivi, e ad eventuali sistemi di abbattimento riportati nel Q.R.E. del 22/09/2014, nonché alle prescrizioni di seguito riportate.

Art. 2 – Prescrizioni

Art. 2.1 – Caratteristiche impiantistiche

Lo stabilimento da cui provengono le emissioni oggetto della presente autorizzazione deve essere conforme:

- a quanto descritto nella documentazione e negli elaborati presentati, per il tramite del SUAP, a corredo dell'istanza di autorizzazione alle emissioni, conservati agli atti di questo Servizio, del Distretto Provinciale di Chieti dell'ARTA e del Comune di Gissi;
- alle prescrizioni contenute nel presente atto,
- in generale a quanto stabilito dalla normativa vigente;

I punti di campionamento devono essere conformi, per quanto concerne le relative caratteristiche ed il posizionamento delle sezioni di misurazione a quanto previsto dalle norme UNI EN 13284 – 1:2003, UNI 10169/2001 e UNI EN 15259/2008 e, per quanto concerne l'accessibilità e l'agibilità in sicurezza al punto di prelievo di ciascun camino, devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro previste dal D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 2.2 – Avviamento degli impianti e autocontrolli iniziali

Per i punti di emissione **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E10**: dalla messa in esercizio, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 60 (sessanta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale non inferiore a 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse *all'autorità competente per il controllo* entro i 15 (quindici) giorni successivi alla conclusione del periodo di marcia controllata.

Art. 2.3 – Autocontrolli periodici e metodiche di riferimento

La frequenza degli autocontrolli è la seguente:

- negli effluenti gassosi la misurazione della concentrazione delle sostanze chimiche e dei parametri fisici deve essere effettuata:
 - o per i punti **E1, E2, E3, E4, E5** con una frequenza semestrale;
 - o per i punti **E6, E7, E10** con una frequenza annuale;
- monitoraggio delle sostanze cloruro di vinile e 3,3' diclorobenzidina per i punti **E1, E2, E3, E4, E5** con frequenza semestrale. Per tali sostanze e per tali punti di emissione, il Gestore dovrà proporre congrui valori limite di emissione, da riportare nel QRE, a seguito del monitoraggio dei primi due anni, almeno quattro autocontrolli nelle più gravose condizioni di esercizio, fermo restando il rispetto del valore limite di emissione di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. (ridotti del 30%) e dei valori limite stabiliti dalla DGR 517/2007. Qualora gli esiti degli autocontrolli, nel corso degli anni (almeno cinque) evidenzino, costantemente, che tali sostanze sono assenti o, benché presenti, hanno valori di concentrazione ben al di sotto dei valori limite di emissione, tale monitoraggio, su istanza della Ditta, può essere sospeso. La sospensione del monitoraggio, in base agli esiti analitici, può riguardare entrambe le sostanze o una di esse.

I rapporti di prova devono essere trasmessi all'ARTA entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi.

Le metodiche di riferimento sono quelle previste dalla normativa vigente.

Art. 3 – Gestione e manutenzione degli impianti

Gli impianti devono essere realizzati e gestiti in modo da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione contenuti nel Q.R.E. di cui sopra.

Il Gestore dovrà provvedere alla regolare e periodica manutenzione dei sistemi di abbattimento che devono essere mantenuti in continua e piena efficienza.

L'impresa dovrà annotare i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E. e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimate, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente, messi a disposizione dell'Autorità Competente al Controllo e conservati per un periodo di 5 anni.

Art. 4 - Comunicazioni

La messa in esercizio deve essere comunicata alla Provincia e all'Arta con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni.

Art. 5 – Ulteriori prescrizioni e disposizioni finali

A fini della tutela della qualità dell'aria, devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a contenere le emissioni diffuse e/o molestie olfattive prodotte nel corso dell'intero ciclo produttivo, in linea con le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili.

L'ARTA, ai sensi dell'art. 269 c. 6 del D. Lgs. 152/2006, effettua il primo accertamento sul rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente provvedimento trova applicazione la normativa vigente.

QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI IMPIANTO: G. EGOL CABLES S.r.l. C.da Manzoni 66692 Gissi (CH)		Data: 22/09/2014 U. Gissi (CH)										
Quota di emissione massima	Previsione [m³/h @ 0°C (0,01 MPa)]	Potenza [MW @ 0°C (0,01 MPa)]	Picco di emissione [t/giorno]	Frequenza di emissione [ore/giorno]	Temp. [°C]	Tipo di separazione inquinanti	Concentrazione dell'inquinante emissioni [mg/m³ @ 0°C (0,01 MPa)]	Flusso di massa [g/h]	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Distanza tra cascine [m o max]	Tipo di impianto di assorbimento	Tenore di ossigeno
E1	ISOLAMENTO TRUVI TR60/2 TR 800 E TRIFOLATURA	8.500	24	continua	20	Polveri SOV/Classe II ¹⁾ Zinco Classe III (ab. E)j ²⁾ Monossido di carbonio CO ₂	7 2 3 3 50 15	59,5 17,0 25,5 25,5 425,0 127,5	8,6	0,395	-	-
E2	MESSA IN GUAINA LINEA TR 120	1.800	24	continua	30	Polveri SOV/Classe II ¹⁾ Zinco Classe III (ab. E)j ²⁾ Monossido di carbonio CO ₂	7 2 3 3 50 15	12,6 3,6 5,4 5,4 90,0 27,0	8,75	0,25 x 0,18	-	-
E3	MESSA IN GUAINA LINEA TR 160	2.800	24	continua	20	Polveri SOV/Classe II ¹⁾ Zinco Classe III (ab. E)j ²⁾ Monossido di carbonio CO ₂	7 2 3 3 50 15	18,6 5,6 8,4 8,4 140,0 42,0	8,6	0,215	-	-
E4	MESSA IN GUAINA LINEA TR 90	2.300	24	continua	30	Polveri SOV/Classe II ¹⁾ Zinco Classe III (ab. E)j ²⁾ Monossido di carbonio CO ₂	7 2 3 3 50 15	16,1 4,6 6,9 6,9 115,0 34,5	8,75	0,26 x 0,18	-	-


G. EGOL
 Via Dell'Industria, n. 22
 48017 LAVEZZOLA (RA)
 P.IVA 01218170394

Timbro e firma tecnico abilitato

 D. ALESSANDRI
 CHIMICO
 1336
 Pagina 43 di 46

P.E. = Precipitatore elettrostatico
 A.S. = Assorbitore
 P.C. = Postcombustore catalitico

F.T. = Filtro a tessuto
 A.U.V. = Assorbitore a umido Venturi
 P.T. = Postcombustore termico


C. = Cidone
 A.U. = Assorbitore a umido
 A.D. = Assorbitore
 Altri = specificare

(1): ftelet
 (2): Antimonio e suoi composti, espressi come Sb;
 Rame e suoi composti, espressi come Cu.

Data: 22/09/2014 il GISSI (GH) Allegato n°2												
QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI IMPIANTO: G. EGOL CABLES. S.r.l. Gida Terzi - 66052 Gissi (GH)												
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h] a 0°C o 0,101 MPa	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissioni nelle 24 h	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione in emissione [mg/n.m³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa [g/h]	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro sezione [m (o mm)]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Temp. di ossigeno
E5	MESSA IN GUAINA LINEA TR 100	1.570	24	continua	30	Polveri SOV Classe I/II Zinco Classe III (ab. Eja) Mercurio di carbonio COI	7 2 3 3 50 15	10,5 3,0 4,5 4,5 75,0 22,5	8,6	0,26 x 0,18	-	-
E6	CENTRALE TERMICA OFFICIO	1.580	24	continua	200	NOx CO	200 100	316,0 153,0	8,6	0,50x0,50	-	3,0
E7	CENTRALE TERMICA OFFICIO	1.580	24	continua	200	NOx CO	200 100	316,0 153,0	8,6	0,50x0,50	-	3,0
E8	CENTRALE TERMICA OFFICIO					NOx, SOx, CO, CO₂, Polveri, Idrocarburi incrociati						
E9	CENTRALE TERMICA OFFICIO					NOx, SOx, CO, CO₂, Polveri, Idrocarburi incrociati						
Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 282 del D.lgs. n. 152/06												
(*) C = Cilindro A.U. = Abbattitore a umido A.D. = Adsorbitore Atir = specificare												
(*) F.T. = Filtro a tessuto A.U.V. = Abbattitore a umido Venturi P.T. = Postcombustore termico												
(*) P.E. = Precipitatore elettrostatico A.S. = Assorbitor P.C. = Postcombustore catalitico												
(1): fralati (2): Antimonio e suoi composti, espressi come Sb; Rame e suoi composti, espressi come Cu.												

G. EGOL
 Generali s.p.a.
 Via Dell'Industria, n. 22
 48017 LAVEZZOLA (RM)
 P.IVA 01219170994

Timbro e firma tecnico abilitato



QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI IMPIANTO: G. EGOL CABIES S.r.l. (C.dati) TETZI - 66052/GISSI (GH)												
Data: 22.09.2014 Il: GISSI (GH) Allegato n°3												
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101 MPa]	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissione (nelle 24h)	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissioni [mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa (G/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro sezione (n° o max)	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno [%]
E10	FORNO ELETTRICO INDUZIONE SBOZZATURA	1.200	24	continua	40	Nebbie oleose	10	12,0	9,2	0,16	-	-
714-715	Estrattori aria ambiente optico industriale					-						
716-718	Estrattori aria ambiente cabina elettrica					-						
719-720	Estrattori aria ambiente sala compressori					-						
Emissioni non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. n° 152/06												
Emissioni non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. n° 152/06												
(*) C.- Cidone A.U.- Assorbitore a umido A.D.- Assorbitore Altri- specificare F.F.- Filtro a tessuto A.U.V.- Assorbitore a umido Venturi P.C.- Postcombustore termico P.E.- Precipitatore elettrostatico A.S.- Assorbitore P.C.- Postcombustore catalitico												


 Via Dell'Industria, n. 22
 68017 LAVEZZO (GH)
 P.IVA 01219170834

Timbro e firma tecnico abilitato